



**OSSERVATORIO**  
**INSOLVENZA**  
*di Morri Rossetti & Franzosi*

---

**Monthly  
Roundup**

---

**Maggio 2026**

I principali aggiornamenti in materia di Crisi d'impresa e Insolvenza di maggio 2026.

---

### **Il potere di derelictio ex art. 213, comma 2, CCII: la manifesta non convenienza come criterio esclusivo**



La Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, enuncia il principio di diritto in materia di derelictio dei beni della liquidazione giudiziale, con specifico riguardo all'ipotesi in cui i beni da non acquisire o da non liquidare siano qualificati come rifiuti.

Il caso trae origine dall'autorizzazione concessa dal Giudice Delegato, in sostituzione del comitato dei creditori ai sensi dell'art. 140, comma 4, CCII, alla non acquisizione all'attivo di composti catalogati come rifiuti, giacenti in un immobile di proprietà di una società, a sua volta creditrice ammessa al passivo, per crediti residui in forza di contratto di locazione risolto in data antecedente all'apertura della procedura.

La richiesta del curatore e l'intervenuta autorizzazione si basavano sulla manifesta non convenienza: la relazione dello stimatore ex art. 195, comma 2, CCII aveva evidenziato un valore di realizzo dei materiali pari a € 52.900 a fronte di costi di smaltimento di € 280.000, oltre alle spese di bonifica del sito.

Il Tribunale di Treviso, in sede di reclamo ex art. 124 CCII, confermava il provvedimento.

La società proprietaria dell'immobile e creditore proponeva quindi ricorso per Cassazione, deducendo la violazione del principio «chi inquina paga» e sostenendo che la qualificazione dei beni come rifiuti precludesse l'esercizio del potere di derelictio.

La Suprema Corte dichiara in primo luogo l'inammissibilità del ricorso: il decreto del Tribunale che si pronuncia sul reclamo avverso l'autorizzazione alla derelizione ha natura ordinatoria, in quanto volto a regolare l'esercizio di poteri gestori del curatore senza incidere su diritti soggettivi, ed è privo del requisito della definitività, essendo la scelta gestoria sempre modificabile fino al compimento dell'eventuale azione esecutiva.

La Corte richiama il consolidato orientamento formatosi vigente la legge fallimentare (Cass. n. 17835/2019, n. 5447/2019 e n. 4346/2020) e ne afferma la piena continuità nel quadro del CCII.

Nel merito, la Corte di Cassazione ricostruisce la struttura dell'istituto.

L'art. 213, comma 2, CCII, nella versione aggiornata con il Correttivo-ter (con rimando all'art. 142, comma 3), contempla due ipotesi di abbandono: la non acquisizione dei beni all'attivo, che impedisce l'effetto dello spossessamento derivante dalla sentenza di apertura, e la rinuncia alla liquidazione di beni già acquisiti.

In entrambi i casi, effetto della derelictio è la restituzione del bene nella piena disponibilità del debitore, con conseguente possibilità di aggressione individuale da parte dei creditori in deroga all'art. 150 CCII.

Il criterio che governa la scelta è unico e tassativo: la manifesta non convenienza, individuabile nelle ipotesi in cui i costi di custodia, messa in regola o vendita superino il valore di realizzo, con conseguente pregiudizio per i creditori.

Il profilo di maggiore interesse attiene al raccordo tra la disciplina concorsuale e la normativa ambientale.

La Corte richiama la giurisprudenza del Consiglio di Stato: l'Adunanza Plenaria n. 3/2021 ha affermato la legittimazione passiva della curatela agli ordini di rimozione ex art. 192 d.lgs. 152/2006, fondando tale conclusione sulla qualità di detentore della procedura acquisita tramite l'inventario, e precisando che tale detenzione riguarda il bene immobile inquinato, normalmente già di proprietà dell'imprenditore, e non i rifiuti in sé.

La più recente Adunanza Plenaria n. 1/2026 ha esteso il medesimo principio alle ipotesi in cui i rifiuti insistano su aree di terzi, ove l'imprenditore le detenesse in forza di titolo contrattuale.

La Corte, pur prendendo atto di tale orientamento, evidenzia la netta separazione dei piani: il quadro pubblicistico relativo alla legittimazione passiva del curatore e alla sua eventuale responsabilità per inottemperanza a provvedimenti di rimessione in pristino non interagisce con la valutazione di legittimità dell'atto endofallimentare di gestione dell'attivo, che opera sul distinto piano privatistico.

In questa prospettiva, la stessa giurisprudenza amministrativa ha precisato che gli atti di

dismissione — anche se legittimamente adottati ai sensi dell'art. 213 CCII — sono da considerarsi atti privatistici, non dismissivi della responsabilità di diritto pubblico (Cons. Stato n. 4383/2021 e n. 1763/2022).

Ne discende che l'art. 213 CCII non è suscettibile di disapplicazione in presenza di beni qualificati come rifiuti: la derelictio è legittima ove ricorra il giudizio di manifesta non convenienza, indipendentemente dalla natura dei beni.

La separata questione se il curatore conservi, a seguito della dismissione, la qualità di detentore ai fini ambientali, con i conseguenti obblighi di ripristino e la traslazione dei costi sulla massa, è questione che la Corte lascia deliberatamente aperta, riservandola alla sede amministrativa (impugnazione dell'eventuale ordinanza sindacale ex art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006) ovvero in sede di liquidazione giudiziale (insinuazione al passivo da parte dell'ente pubblico a seguito di esecuzione in danno).

Nel caso di specie, peraltro, tale questione si sarebbe presentata con profili di particolare complessità, attesa la risoluzione del contratto di locazione anteriormente all'apertura della procedura, che rende non scontata la stessa qualificazione della curatela come detentore dell'immobile ai sensi dell'Adunanza Plenaria n. 3/2021.

Sul piano operativo, la pronuncia offre al curatore un quadro di certezza in ordine all'esercizio del potere di derelictio.

La Corte non enuncia una lista di adempimenti formali, ma dai presupposti della fattispecie esaminata, dove l'antieconomicità risultava dalla relazione dello stimatore ex art. 195, comma 2, CCII e il provvedimento del Giudice Delegato faceva espresso riferimento al criterio della manifesta non convenienza, si ricava il modello

procedurale da seguire: tali elementi costituiscono la base documentale minima per un esercizio del potere non contestabile in sede endofallimentare.

Resta fermo che la derelictio non estingue gli obblighi di diritto pubblico connessi alla qualità di detentore dei rifiuti, ma ne sposta il terreno di contestazione al piano amministrativo e, in ultima analisi, a quello dell'accertamento del passivo.

La sentenza, pur non risolvendo in via definitiva il problema della ripartizione del costo ambientale tra massa e collettività, riconduce ciascuno dei due piani alla propria disciplina di riferimento, escludendo che la normativa ambientale possa operare come limite implicito all'autonomia gestoria della curatela nella fase liquidatoria.

\* \* \*

### Apertura della liquidazione controllata e alternatività con la liquidazione giudiziale



#### Trib. Modena, Sez. III civ., 23 aprile 2026 (Est. Bianconi)

La pronuncia concerne il tema della **alternatività tra liquidazione giudiziale e liquidazione controllata** nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, nonché i presupposti di legittimazione del creditore istante e di accesso alle procedure concorsuali nei confronti di un professionista non imprenditore.

Nel caso di specie, il procedimento veniva promosso da un **creditore (avvocato)** che richiedeva, in via principale, l'apertura della liquidazione giudiziale e, in subordine, l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di un debitore esercente attività professionale (un avvocato).

Il Tribunale chiarisce la **natura strutturalmente alternativa e infungibile delle due procedure**, evidenziando come non possa essere pertanto *"ipotizzabile sotto un profilo logico discutere di una vera e propria subordinazione delle domande: il Tribunale, infatti, al riscontro dei necessari presupposti potrà aprire unicamente la procedura che si attagli alla fattispecie concreta"*.

Allo stesso modo, *"non potrà, ad esempio, essere adottata una decisione che si fondi sul principio della ragione più liquida. La "subordinazione" tra reg giudicande, quindi, riguarda tutt'al più l'interesse del ricorrente, che nel caso in esame propone al Tribunale, tra le due, di vagliare in principalità quella di apertura della LG, in ossequio ad una sua preferenza processuale"*.

Sul piano della **legittimazione del creditore**, la decisione si colloca in linea con l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione (si veda Cass. 27689/2018 Est. Vella), secondo cui, ai fini dell'introduzione della procedura concorsuale, non è necessario un accertamento definitivo del credito né la disponibilità di un titolo esecutivo, essendo sufficiente un **accertamento incidentale** del credito da parte del giudice concorsuale, funzionale alla verifica della legittimazione dell'istante; principio applicabile anche nel Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza. Nel caso di specie, il credito dell'istante è stato accertato (e/o comunque non smentito).

Quanto ai **presupposti soggettivi**, il Tribunale esclude l'assoggettabilità del debitore alla

liquidazione giudiziale, sul presupposto della mancanza della qualifica di imprenditore commerciale: la mera partecipazione a società o l'eventuale carica di amministratore non possono essere riconducibili all'esercizio di attività d'impresa in senso proprio. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità della domanda di liquidazione giudiziale.

Contrariamente a quanto sostenuto dal debitore resistente (incapienza dello stesso, ma anche insussistenza dell'insolvenza), il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti per l'apertura della **liquidazione controllata**, sotto il profilo soggettivo, considerato che il debitore esercita attività professionale (quindi, non imprenditore commerciale), sia sotto quello oggettivo del **sovraindebitamento**.

Nel caso di specie, dalla documentazione in atti risulta un rilevante debito verso l'Erario e gli Enti previdenziali (oltre € 500.000,00), rispetto al quale non risultano procedimenti di definizione agevolata e o rateizzazioni in corso; da qui l'evidente incapacità del debitore di farvi fronte con le proprie risorse.

La carenza di attivo "attuale" non è ostativa all'apertura della liquidazione controllata: detta procedura ha funzione concorsuale che non si esaurisce nella liquidazione di beni già esistenti, ma include anche la **possibile acquisizione di utilità future**, quali redditi del debitore o esiti di azioni recuperatorie (come nel caso di una azione revocatoria pendente); quindi, la soddisfazione, pur minima, e comunque ordinata, dei creditori concorsuali e l'esdebitazione del debitore.

In sintesi, *"rispetto alla liquidazione giudiziale la liquidazione controllata si atteggia a procedura minore, ma di struttura equivalente [...] la liquidazione controllata condivide con la liquidazione giudiziale gli aspetti sostanziali di fondo"*.

Nell'ambito del Codice della Crisi di impresa e dell'insolvenza, la liquidazione giudiziale e la liquidazione controllata sono procedure tra loro alternative e infungibili; una volta accertati i presupposti soggettivi, la liquidazione controllata può essere aperta anche in assenza di attivo immediatamente disponibile, purché sussista una ragionevole prospettiva di soddisfazione concorsuale, anche mediante redditi futuri o azioni recuperatorie.

\* \* \*

### L'anticipazione degli effetti di cui all'art 94-bis nella fase prenotativa



#### Trib. Verona, 13 aprile 2026 – Est. Lanni

Con provvedimento del 13 aprile 2026, il Tribunale di Verona ha accolto l'istanza di concessione di misura cautelare ex art. 54, comma 1 CCII, formulata nell'ambito di un ricorso ex art. 44 CCII e avente ad oggetto l'inibitoria, per una società di *leasing*, di rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti in corso di esecuzione, di provocarne la risoluzione, di anticiparne la scadenza o modificarne il contenuto in danno della debitrice per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione del ricorso o per il solo fatto del deposito del ricorso stesso.

Il Tribunale osserva come la misura cautelare richiesta fosse finalizzata ad anticipare nel

procedimento ex art. 44 CCII gli effetti previsti dall'art. 94-bis CCII. I giudici, richiamando altre pronunce di merito, rilevano come l'art. 94-bis CCII possa trovare applicazione solo qualora il debitore presenti una domanda "piena" di concordato preventivo o, alternativamente, qualora eserciti la facoltà prevista dall'art. 44, comma 1-*quater* CCII, indicando specificamente la volontà di avvalersi del concordato preventivo.

Stante la dichiarata volontà della società ricorrente di verificare la sussistenza dei presupposti per il deposito di una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti e la conseguente mancata presentazione di specifica istanza ex art. 44, comma 1-*quater* CCII, il Tribunale rileva come l'unica possibilità di anticipare la tutela prevista dall'art. 94-bis CCII, sia quella di ottenerla mediante lo strumento cautelare, integrandosi in tal senso il requisito della residualità.

Sotto il profilo della strumentalità, oltre che della necessità della misura cautelare, i giudici veronesi valorizzano la circostanza che la misura richiesta fosse effettivamente funzionale al percorso di risanamento individuato dalla ricorrente, posto che quest'ultimo veniva modulato in un piano in continuità diretta e i beni oggetto dei contratti riguardavano macchinari essenziali non agevolmente sostituibili nell'impianto industriale.

In tale contesto, la mancata concessione della misura cautelare avrebbe esposto la ricorrente al rischio di subire gli atti di autotutela della società di *leasing*, pregiudicandone il piano di risanamento volto a garantire la continuità dell'impresa.

Per questi motivi, con una decisione che valorizza il ruolo che la continuità aziendale ha assunto all'interno dell'ordinamento concorsuale, il

Tribunale di Verona ha concesso la misura cautelare oggetto dell'istanza.

\* \* \*

### **Concordato con riserva e rateazioni fiscali: il mancato pagamento delle rate non legittima il recupero delle sanzioni**



#### **Cassazione civile, Sez. V, ordinanza 7 maggio 2026, n. 13243, Pres. Federici, Est. Leuzzi**

Con l'ordinanza in commento, la Corte di cassazione si è pronunciata sul rapporto tra concordato preventivo con riserva e debiti tributari anteriori già oggetto di rateazione, chiarendo che il mancato pagamento delle rate dopo il deposito del ricorso ex art. 161 comma 6 LF non può essere qualificato come inadempimento colpevole del debitore, quando il pagamento avrebbe richiesto l'autorizzazione del Giudice Delegato ai sensi dell'art. 167 LF.

La vicenda trae origine dall'impugnazione di una cartella di pagamento relativa a IVA e accessori, emessa a seguito della decadenza da un piano di rateazione precedentemente concesso dall'Amministrazione finanziaria.

Nello specifico, la cartella di pagamento determinata le sanzioni nella misura ordinaria del 30%, in luogo dell'importo agevolato del 10% cui la Società aveva diritto in costanza di rateazione.

La Società aveva dedotto che l'omesso versamento delle rate non dipendeva da una scelta arbitraria ma dagli effetti derivanti dal deposito della domanda di concordato preventivo con riserva, che impediva il pagamento dei debiti anteriori in assenza di specifica autorizzazione giudiziale.

La Commissione Tributaria Regionale aveva accolto la tesi della Società, escludendo la legittimità della pretesa sanzionatoria collegata alla decadenza dalla rateazione.

L'Agenzia delle Entrate proponeva quindi ricorso per Cassazione sostenendo, tra l'altro, che il divieto previsto dall'art. 168 LF riguarderebbe esclusivamente le azioni esecutive e cautelari, senza impedire l'iscrizione a ruolo e la notifica della cartella. La Suprema Corte muove proprio da tale distinzione.

Da un lato, conferma che il deposito della domanda di concordato con riserva non preclude all'Amministrazione finanziaria di procedere all'iscrizione a ruolo e alla notifica della cartella, trattandosi di attività che non integrano, di per sé, l'inizio o la prosecuzione di un'azione esecutiva e o cautelare vietata dall'art. 168 LF.

Dall'altro lato, tuttavia, la Corte ribadisce che, sin dal deposito del ricorso ex art. 161, comma 6, LF, il debitore è soggetto al regime di "spossessamento attenuato" previsto dall'art. 167 LF.

Ne consegue che il pagamento di debiti anteriori, anche se di natura tributaria e anche se già oggetto di rateazione, costituisce atto di straordinaria amministrazione, in quanto potenzialmente idoneo a incidere sulla *par condicio creditorum*.

In tale prospettiva, il debitore non può liberamente proseguire il pagamento delle rate

maturate prima dell'apertura della procedura, salvo ottenere la preventiva autorizzazione del Giudice Delegato.

Pertanto, l'omesso pagamento delle rate non può essere considerato inadempimento imputabile alla società quando esso sia conseguenza del rispetto del vincolo concorsuale.

Il principio affermato dalla Cassazione è particolarmente rilevante nella prassi: l'Amministrazione finanziaria conserva il potere di formalizzare la propria pretesa mediante iscrizione a ruolo e notifica della cartella; ciò non significa, però, che possa automaticamente far discendere dal mancato pagamento delle rate la decadenza dal beneficio della rateazione e il recupero delle relative sanzioni, ove il pagamento sia impedito dalla necessità di rispettare il regime autorizzatorio proprio del concordato con riserva.

La decisione, pertanto, valorizza la *ratio* della procedura concorsuale, chiarendo come l'ammissione della Società alla procedura di concordato preventivo agisce da "spartiacque": i crediti sorti prima dell'apertura della procedura sono da considerarsi concorsuali e per l'effetto potranno essere solo soddisfatti nel rispetto della *par condicio creditorum* o previo parere favorevole del Commissario Giudiziale e connessa autorizzazione del Giudice Delegato; i crediti sorti dopo, invece, saranno prededucibili e come tali dovranno essere soddisfatti prima dei creditori in concorso.

In tal senso, il credito erariale può essere accertato e cristallizzato ma la sua soddisfazione deve avvenire secondo le regole del concorso e non mediante pagamenti individuali non autorizzati.

In conclusione, se da un lato è vero che il divieto ex art. 168 LF di iniziare o proseguire azioni cautelari non preclude all'Amministrazione

Finanziaria di iscrivere a ruolo i propri crediti e di notificare la cartella di pagamento, dall'altro il regime dello "spossessamento attenuato" impedisce al debitore il pagamento non autorizzato di debiti anteriori, con la conseguenza

che l'omesso versamento delle rate dovuto all'osservanza di tale vincolo *"non integra inadempimento colpevole né può legittimare l'applicazione o il recupero di sanzioni connesse alla decadenza dal beneficio della rateazione"*.

Per maggiori informazioni e approfondimenti

**Massimiliano Poppi**

*Partner e Responsabile Osservatorio Insolvenza*

[Massimiliano.Poppi@MorriRossetti.it](mailto:Massimiliano.Poppi@MorriRossetti.it)

---

**Morri Rossetti & Franzosi**

**Osservatorio Insolvenza**





OSSERVATORIO  
INSOLVENZA  
*di Morri Rossetti & Franzosi*

Piazza Eleonora Duse, 2  
20122 Milano

**MorriRossetti.it**

**Osservatorio-insolvenza.it**